

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARBI, BASSI, AMODIO, LAFORGIA e CASTELLUCCI

Presentata il 5 luglio 1967

Interpretazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, prevedeva, a determinate condizioni, la concessione di contributi alle cooperative di pescatori ed ai loro consorzi, ai singoli pescatori esercitanti la pesca direttamente su scafi di loro proprietà e alle imprese di pesca non organizzate in cooperative.

L'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, prevede, invece, con una generica locuzione, che i contributi di cui al citato articolo 5 della legge n. 634 sono concedibili « ai pescatori singoli o associati » per cui è sorto il dubbio che con la nuova formulazione il legislatore abbia inteso limitare la concessione dei contributi alle cooperative di pescatori ed ai loro consorzi, ed ai singoli pescatori, escludendo, quindi, dal beneficio le imprese di pesca, individuali o collettive.

Tale restrittiva interpretazione, oltre a non trovare sostegno nei lavori parlamentari e nella formulazione del menzionato articolo 17 che, come si è detto, fa esplicito riferimento ai contributi di cui all'articolo 5 della legge n. 634, il quale considera anche le imprese in questione, mal si concilia con le finalità della legge 26 giugno 1965, n. 717. Infatti, non si comprende perché la nuova disciplina che, come risulta dall'articolo 1 di tale legge, è

dichiaratamente intesa a « promuovere ed agevolare la localizzazione dell'espansione delle attività produttive » nel Mezzogiorno, avrebbe dovuto limitare soggettivamente i contributi relativi ad una importante attività produttiva come la pesca, escludendo dal beneficio le imprese già considerate dalla precedente legislazione, le quali, attualmente, costituiscono gli strumenti sempre più impiegati per una efficiente organizzazione della pesca.

È da considerare, infatti, che la evoluzione verificatasi nel campo della organizzazione tecnica e finanziaria della pesca ha reso sempre più frequente la costituzione di imprese anche in tale settore, per cui detta interpretazione verrebbe a restringere eccessivamente l'area di applicazione del beneficio.

Da quanto sopra sposto risulta evidente la necessità che con una apposita norma legislativa venga chiarito che i contributi in questione si intendono concedibili, come avveniva per il passato sulla base del disposto dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, non soltanto alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed ai singoli pescatori, ma anche alle imprese di pesca (imprese individuali, società semplici, di fatto, società in nome collettivo, associazioni in partecipazione, società per azioni, ecc.).

Tale disposizione è contenuta nell'articolo 1 dello schema di proposta di legge, men-

tre l'articolo 2 stabilisce che per la pesca oceanica la concessione dei contributi è prevista per gli scafi, le attrezzature e gli impianti, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965, data di entrata in vigore della legge n. 717 e di inizio dell'applicazione quinquennale delle provvidenze stabilite dall'articolo 17.

La disposizione di cui all'articolo 2 è stata limitata alla pesca oceanica, per cui per quel-

la mediterranea deve continuare a farsi riferimento, per la concessione dei contributi, alla data di inizio dei lavori. Tale diversità è sembrata giustificata dalla considerazione che normalmente per la pesca oceanica, a differenza da quella mediterranea, il periodo di tempo che intercorre tra la data d'inizio dei lavori e quella di entrata in esercizio degli scafi, delle attrezzature e degli impianti, è notevolmente ampio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ai singoli pescatori, ed alle imprese di pesca.

ART. 2.

Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.